



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
POLO TECNICO-PROFESSIONALE "GALILEO"

I.I.S. "CARLO URBANI"

Uffici di Presidenza e Segreteria: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Ambito X – Cod. IPA istsc_rmiso03300b
Codice Istituzione RMIS03300B – *Codice fiscale* 97196850586 – *Cod. Fattura Elettronica* UFZFN8

Sito Istituto: www.istitutocarloburbani.edu.it

E-mail: ✉ rmiso3300b@istruzione.it - ✉ rmiso3300b@pec.istruzione.it -

SEDE ASSOCIATA DI OSTIA: Via dell'Idroscalo, 88 - 00121 Roma - ☎ 06.12.11.26.360 ☎ 06.12.11.26.361

SEDE ASSOCIATA DI ACILIA: Via di Saponara, 760 - 00125 Roma ☎ 06/12.11.25.325

ISTITUTO PROFESSIONALE: Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria /Odontotecnico / Industria e Artigianato per il Made in Italy: Grafica Industry 4.0
ISTITUTO TECNICO: Grafica e Comunicazione – LICEO DELLE SCIENZE UMANE: opzione Economico Sociale

Roma, lì 05 settembre 2024

Circolare n. 09

Sede di Acilia

Sedi di Ostia

Ai Docenti
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle RSU
Al sito web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale non docente e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico;
- Al Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che tra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è quello di vigilare sugli allievi a norma degli artt. 2047 e 2048 c.c.;

ATTESO che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici anche per attività extracurricolari (vedasi Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; e Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074);

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO URBANI”
ROMA**

- VISTO** l’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007, che richiama l’obbligo di vigilanza, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi”*;
- VISTO** l’art. 61 della L 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione d.lgs. n. 297/94), che disciplina la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti, e che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave, quale, ad esempio, la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione;
- VISTO** che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni; in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico: *“È’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*;
- ATTESO** che, ai sensi dell’art. 25 D.Lgs n. 165/01, *“il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola”*;
- ATTESO** che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;
- CONSIDERATO** che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell’Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere*;
- CONSIDERATO** che l’esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l’esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza;
- VISTO** il Regolamento di Istituto vigente;
- VISTA** la Circ. interna n. 87/2022;

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l’intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. in riguardo agli studenti con disabilità;
8. durante il tragitto scuola – palestra/campetto esterno e viceversa;

9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, si comunicano ai Docenti e agli altri soggetti in indirizzo, le seguenti disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

1. Normativa di riferimento

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Ai sensi dell'art. 2048 c.c. a carico dei docenti si configura la responsabilità basata sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto: *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia.

Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall'aula per legittimi motivi, la classe può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico sino al ritorno del docente. Per ogni evenienza da affrontare o situazione da chiarire, si comunichi con il D.S. e con i Collaboratori del D.S.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO URBANI” ROMA

In caso di smistamento (solo in casi di estrema necessità) di una classe in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente accogliente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella lezione.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente della scuola la sorveglianza sui vari piani e nei reparti.

Si richiama l’attenzione del personale docente sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi. I docenti, tenuti ad autorizzare l’alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, non potendo lasciare la classe incustodita, si metteranno sulla soglia della porta e vigileranno il tragitto di quest’ultimo. Il collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno e lo solleciteranno per il rientro in classe, nel caso di attardi per i corridoi o nel bagno.

3. Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula

Al fine di regolamentare l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti in entrata.

I cancelli e le porte di ingresso andranno aperti all’orario di funzionamento didattico previsto in ogni sede e **saranno chiusi tassativamente 15 minuti dopo il suono della campanella di entrata**. Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo ai Collaboratori del D.S.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

- **Poiché per evitare assembramenti la scuola ha dovuto regolamentare l’ingresso degli studenti predisponendo n. 1 (uno) ingresso i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell’ingresso nell’edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula;**
- **Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.**

4. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi, dandone avviso all’Ufficio di Presidenza.

5. Vigilanza durante l’intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l’intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne (classi, corridoi, cortile, giardino) destinate all’intervallo/ricreazione secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di assistenza settimanale.

Il personale deve sollecitare gli studenti a rientrare in classe al termine della ricreazione.

Gli insegnanti che svolgono supplenze hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

6. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

7. Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed ai docenti appositamente incaricati.

8. Vigilanza nei confronti degli studenti con disabilità

La vigilanza sugli studenti con grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dall’educatore *ad personam* e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Gli allievi con disabilità ed in particolare coloro che seguono la programmazione differenziata devono essere sottoposti a costate vigilanza dell’insegnante curricolare e/o dell’insegnante di sostegno di riferimento e/o dell’educatore di riferimento.

Se l’allievo lavora in classe con il solo docente curricolare, la responsabilità della vigilanza ricade sul docente curricolare.

Se l’allievo lavora in classe con il docente di sostegno: la responsabilità è condivisa dal docente curricolare e dal docente di sostegno.

Se l’allievo lavora in classe con il docente curricolare e con l’educatore: la responsabilità è del docente curricolare.

Se l’allievo svolge attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio al di fuori della classe e con l’insegnante di sostegno: l’allievo è preso in consegna dal docente di sostegno su cui ricade la responsabilità della vigilanza, per tutto il tempo in cui l’allievo permane al di fuori della classe.

Se l’allievo esce dalla classe per svolgere attività individuale, di gruppo e/o di laboratorio con l’educatore, l’allievo è preso in consegna dall’educatore e la responsabilità della vigilanza è dell’educatore, per tutto il tempo in cui l’allievo permane al di fuori della classe.

Durante la ricreazione lo studente è affidato alla sorveglianza:

- del docente curricolare presente nell’ora che precede la pausa nel caso in cui sia stata un’ora priva di sostegno o di educatore;

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO URBANI" ROMA

- del docente di sostegno presente nell'ora che precede la pausa;
- dell'educatore che lo ha in consegna nell'ora che precede la pausa.

Al termine della ricreazione il docente (curricolare/ di sostegno) o l'educatore riaffiderà personalmente lo studente al docente/educatore subentrante .

Durante l'attività di laboratorio l'allievo con disabilità è affidato al docente curricolare e/o al docente di sostegno e/o all'educatore secondo l'orario scolastico predisposto.

Al termine delle lezioni lo studente con disabilità uscirà dall'Istituto secondo le modalità indicate dalla famiglia; tali modalità devono essere conosciute da tutti i docenti di sostegno e curricolari e dagli educatori. In nessun caso lo studente potrà essere lasciato da solo; in caso di ritardo del familiare/accompagnatore dovrà essere affidato ad un collaboratore scolastico in servizio e dovranno essere avvertiti immediatamente i Collaboratori della Dirigenza.

Gli allievi con diasabilitàche utilizzano il servizio di scuolabus verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale.

9. Vigilanza durante il tragitto tra la classe e la palestra /campetto esterno; tra la classe e i laboratori

Durante il tragitto tra la classe e la palestra/ campetto esterno e viceversa la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie.

Durante il tragitto tra la classe e il laboratorio e viceversa la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di turno.

10. Vigilanza durante le attività di laboratori

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratorio di informatica, di grafica e di odontotecnica il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione e non accedano a siti a rischio.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M. n. 291/92 e ss.mm.ii.).

In caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

12. Procedura da seguire in caso di infortunio agli alunni e al personale della scuola

Nei casi gravissimi, in cui si riveli pericolosa la rimozione dell'infortunato, occorre:

1. avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza;
2. contestualmente chiamare il numero 118 chiedendo l'invio di un'autoambulanza;
3. avvisare immediatamente i genitori o chi ne fa le veci.

Nei casi non gravi:

1. provvedere ai primi soccorsi d’urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.); per tali interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso (vedi elenco in calce) ed essere messo a disposizione l’occorrente, compresi i guanti sterili;
2. avvisare contestualmente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza;
3. in caso di necessità di cure mediche specifiche, informare i genitori affinché prelevino lo studente nel più breve tempo possibile.

Vige il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori.

A carico dei docenti vigono i seguenti adempimenti amministrativi:

1. chiamare immediatamente gli addetti al primo soccorso;
2. avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza, che, opportunamente coadiuvata dalla Segreteria Didattica, provvederà ad informare i genitori (avvisandoli che il referto del pronto soccorso in originale dovranno essere consegnati in Segreteria per la pratica assicurativa);
3. non appena intervenuto il personale addetto al primo soccorso, il docente dovrà rientrare immediatamente in classe per vigilare adeguatamente gli allievi, assicurandosi che nessuno studente possa in alcun modo interferire con le procedure di primo soccorso;
4. redigere una relazione dettagliata sull’infortunio che dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Didattica o, in ogni caso, tassativamente entro il giorno successivo all’incidente; poiché complicazioni successive l’incidente sono sempre possibili, si ricorda che la “*relazione di infortunio*”, oltre ad essere un obbligo d’ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei genitori.

La Segreteria provvederà a comunicare l’infortunio all’INAIL e all’Assicurazione convenzionata con l’Istituzione Scolastica.

13. Vigilanza degli alunni durante le assemblee di classe /di istituto

Durante le assemblee di classe e d’istituto, la vigilanza è effettuata dai docenti in orario e dai collaboratori scolastici in servizio che garantiranno la loro presenza nei luoghi di svolgimento delle riunioni studentesche, nel rispetto della libertà di riunione e fatta salva la facoltà di intervenire per segnalare eventuali situazioni di rischio che dovessero verificarsi.

Si rammenta che, in conformità al Regolamento di Istituto all’interno dell’Istituzione Scolastica, le assemblee di istituto si potranno svolgere on line, su richiesta specifica dei rappresentanti degli Studenti

Il legittimo esercizio degli alunni di riunirsi liberamente si coniuga con il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere e con il loro dovere di sorveglianza che trova presupposto nelle disposizioni di legge e nel CCNL vigente.

14. Vigilanza dei collaboratori scolastici

I Collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

- a) rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
- b) controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- c) controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;
- d) controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
- e) segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l’assenza in classe del docente;
- f) collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l’intervallo;

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO URBANI”
ROMA**

- g) non permettere per nessun motivo che soggetti estranei non autorizzati entrino nella scuola e particolarmente nelle classi.;
- h) segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione.

La presente direttiva ha validità permanente e va posta all’attenzione di tutti il Personale docente e non docente; viene notificata a tutto il Personale e sarà notificata anche al Personale supplente ed al Personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola.

Nella certezza di una fattiva collaborazione, si invitano i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Caccioppo**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 1993*